



AMBIENTE SVILUPPO

DOMANI

08/05/08

Antenne, il regolamento che non c'è

1



Ambiente & Salute di Antonio Faggioli

Antenne, il regolamento che non c'è

Fanno discutere le autorizzazioni del Comune alle nuove antenne per la telefonia mobile in Via Solferino, Via Fondazza e Via Ferrarese. In un primo tempo lo stesso Comune aveva espresso riserve, poi rientrate in quanto, come dichiarato dall'Assessore Paruolo, risultando osservati i limiti di campo elettrico fissati dalle norme, un eventuale diniego dell'autorizzazione avrebbe esposto l'Amministrazione a un ricorso al TAR da parte dei gestori degli impianti. Va detto che, se il Comune avesse adottato un proprio regolamento prescrittivo per la minimizzazione dell'esposizione, un eventuale ricorso avrebbe avuto scarse possibilità di essere accolto. Ma il Comune non ha mai fatto tale regolamento, nonostante che la legge gliene riconoscesse la facoltà. Sul piano normativo, il DPCM 8.7.2003 ha fissato il limite di campo elettrico a 6 Volts/metro per un'esposizione di almeno 4 ore giornaliere all'interno di edifici e nelle relative pertinenze esterne (balconi, terrazze, cortili). La norma attribuisce a tale limite il valore "di attenzione", nel senso che costituisce "una cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine,

connessi con le esposizioni ai campi elettromagnetici generati da alte frequenze", quali sono quelle delle antenne della telefonia mobile. Ma lo stesso decreto prescrive uguale valore pure come "obiettivo di qualità", quello che si dovrebbe raggiungere "minimizzando" progressivamente nel tempo l'esposizione.

La logica della prevenzione vorrebbe che la minimizzazione, non solo all'aperto ma anche all'interno degli edifici, portasse a valori inferiori a quelli di attenzione. Proprio a questo fine, la legge-quadro (n.36/2001, art.8, comma 6) attribuisce ai Comuni la facoltà di adottare un regolamento "per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici". La minimizzazione dovrebbe portare, secondo alcuni ricercatori ed esperti, a non più di 0,5/Volts metro. Gli stessi ricercatori sembrano convenire sul valore precauzionale del limite di attenzione di 6 Volts/metro, ma solo relativamente agli effetti acuti sulla salute, quelli che si manifestano a breve termine per brevi esposizioni e che sono reversibili quando l'esposizione cessa. Diversa è la situazione per gli effetti cronici a lungo termine, come i tumori e le malattie neurodegenerative, anche se ancora insufficientemente do-

cumentati, e per gli effetti biologici rappresentati da alterazioni funzionali, metaboliche e genetiche, che possono insorgere dopo anni di esposizione anche a valori notevolmente inferiori a quelli di attenzione. Vi sono fondati dubbi che il valore di 6 Volts/metro costituisca "una cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine", come recita l'art. 3, comma 2, del DPCM 8.7.2003. L'azione precauzionale nei riguardi di tali effetti richiederebbe invece una minimizzazione dell'esposizione a valori inferiori e comunque il mantenimento di valori inferiori quando esistenti.

Per quanto riguarda i tre nuovi impianti, la stessa Amministrazione giustamente li avrebbe considerati "critici", in quanto non permettono di conservare i valori di campo preesistenti, dovuti ad antenne già installate negli stessi siti. Infatti ogni nuovo impianto si aggiunge sullo stesso palo agli altri già presenti, per cui il campo elettromagnetico aumenta, anche se il valore complessivo resta nei limiti del valore di attenzione. Per questi motivi, oltre che per la elevata percezione di rischio dei cittadini interessati, il Comune aveva proposto ai gestori, come in altri casi analoghi, una diversa collocazione dei nuovi impianti. La proposta non è stata accolta dai gestori, forti di una discrezionalità loro concessa dalla mancanza di un regolamento comunale a carattere prescrittivo. A suo tempo il Comune ha concordato con i gestori "linee-guida", che però sono generiche, non prescrittive e soprattutto non disciplinano i criteri per la minimizzazione.

Nel 2005 chi scrive ha proposto al Comune uno schema di regolamento per la disciplina di tali criteri; la proposta non fu accolta per motivi che non sono noti. Il Comune ha così rinunciato a uno strumento, giuridicamente legittimo, che avrebbe ridotto i rischi alla salute dei cittadini, e questo nonostante il Sindaco sia "l'autorità sanitaria locale", il primo responsabile della salute. E la salute è, per dettato costituzionale (art. 32) "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività".

